

La tutela della salute. I principi costituzionali.

Parte I - Costituzione Repubblicana (1948)

Art. 2 Cost. (principio personalista)

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3 Cost. (principio di eguaglianza, in senso formale (co.1) e in senso sostanziale (co.2))

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 32 Cost. (diritto alla salute)

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Parte II, Titolo V della Costituzione repubblicana 1948 (così come modificato dalla legge costituzionale n.3 del 2001)

La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali (n.b: *il diritto alla salute è un diritto fondamentale sociale*) - Competenza esclusiva della legge statale (art.117, co.2, lett.m Cost.)

Art.117, co.2 Cost.

Lo Stato ha **legislazione esclusiva** nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

La definizione dei livelli essenziali (i cd. **LEA**) delle prestazioni relative alla concreta attuazione del diritto alla salute è rimessa alla competenza del legislatore statale (Parlamento) quando si tratta di definire *standard* di tutela e di garanzia uniformi su tutto il territorio nazionale, in modo tale da evitare disparità di trattamento (vietate dall'art.3 Cost.) in ragione della residenza in una o in un'altra regione.

Ai sensi dell'art. 117, co.3 Cost., la "tutela della salute" (che comprende anche l'organizzazione e la gestione del sistema sanitario) è materia di competenza concorrente in cui interviene la legge

dello Stato (che dovrebbe limitarsi a definire i principi fondamentali) e la legge regionale (che introduce la normativa di dettaglio).

Ai sensi dell'**art.120 Cost.** il governo ha il potere di sostituirsi agli organi periferici (Regioni, città metropolitane, province e comuni) anche per la "tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (e quindi anche il diritto alla salute), prescindendo dai confini territoriali dei governi locali".